

COMUNE DI PALMA CAMPANIA
PROVINCIA DI NAPOLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 82 del 17/12/2014

Oggetto:	Criteri per la programmazione di aperture e/o trasferimenti di sede di esercizi commerciali nelle zone del territorio del Comune da sottoporre a tutela e salvaguardia ai sensi del comma 3, dell'art. 64 del decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 e del comma 1, lettera a) e d) dell'art. 13 della legge Regione Campania N. 1 del 9 gennaio 2014.
----------	---

L'anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di dicembre, in Palma Campania, alle ore 14.00 nell'aula consiliare "Vincenzo Russo" del palazzo comunale, regolarmente convocato nei modi di legge si è riunito in seduta Pubblica, sessione straordinaria il Consiglio Comunale.
Sono presenti i seguenti Consiglieri Comunali:

n.	CONSIGLIERI	Pres	Ass.	n.	CONSIGLIERI	Pres	Ass
1	Franzese Elvira	Si		11	Montanino Domenico	Si	
2	Donnarumma Aniello	Si		12	Buonagura Alfonso	Si	
3	Santella Luigia Teresa		Si	13	Ingenito Carmine	Si	
4	Graziano Michele	Si		14	Nunziata Rega Daniela	Si	
5	Manzi Michela	Si		15	Nolano Vincenzo	Si	
6	Simonetti Maria Teresa		Si	16	De Nicola Rosa	Si	
7	Carrella Filippo Luciano	Si					
8	Mancone Salvatore	Si					
9	Addeo Salvatore		Si				
10	Simonetti Sabato	Si					

E', altresì presente il Sindaco Vincenzo Carbone

Assegnati n. 16
+ Sindaco

In carica n. 16
+ Sindaco

Presenti: n. 13
Consiglieri
+ Sindaco

Assenti: n. 3
Consiglieri

- Assume la Presidenza la Prof. Michela Manzi, nella sua qualità di Presidente .
- Verbalizza la seduta il Segretario Generale Dott. Teresa Di Palma.
- Nominati scrutatori i seguenti Consiglieri Comunali: Sig. Mancone Salvatore, Dott. Montanino Domenico, Sig.ra Nunziata Rega Daniela.
- Il Presidente constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti risulta sufficiente per la validità della seduta, dichiara aperta la discussione sull'argomento regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Presenti:14 (13+1)

Assenti: 3 – Santella Luigia Teresa- Simonetti Maria Teresa – Addeo Salvatore

Il Presidente pone in discussione il 4° capo all'ordine del giorno ad oggetto: "Criteri per la programmazione di apertura e/o trasferimenti di sede di esercizi commerciali nelle zone del territorio del Comune da sottoporre a tutela e salvaguardia ai sensi del comma 4 -e non 3 come portata la dicitura- dell'Art. 64 del decreto legislativo N. 59 del 26 marzo 2010 e del comma 1 lettera a) e lettera b) non -e non d)- dell'Art. 10 -e non 13- della legge Regione Campania N. 1 del 9 gennaio 2014".

Il Presidente: In merito a questo mi facevano notare che c'è stato un errore nella digitazione, quindi ve lo leggo così come doveva essere: "criteri per la programmazione di apertura e/o trasferimenti di sede di esercizi commerciali nelle zone del territorio del Comune da sottoporre a tutela e salvaguardia ai sensi del comma 4 -e non 3 come portata la dicitura- dell'Art. 64 del decreto legislativo N. 59 del 26 marzo 2010 e del comma 1 lettera a) e lettera b) non -e non d)- dell'Art. 10 -e non 13- della legge Regione Campania N. 1 del 9 gennaio 2014". Prego, assessore Donnarumma.

Assessore Donnarumma: se c'è qualche considerazione della minoranza prima di leggere la proposta visto che loro comunque l'hanno vista in commissione. Leggo prima la proposta? Va bene, allora relazione prima, non c'è problema. Come già fatto lo scorso anno noi proponiamo questi criteri per la programmazione di apertura e trasferimento di una serie di esercizi commerciali in zone del territorio del Comune. Rispetto all'anno scorso, la novità rispetto all'anno scorso, l'introduzione di altre tipologie di esercizi commerciali in special modo e solo su via Roma. Per il resto sostanzialmente la delibera è quella che abbiamo approvato lo scorso anno. In realtà un'altra differenza è quella che entra in vigore e dura fino al nuovo Siad, fino al nuovo piano commerciale. Se volete leggo la proposta di delibera o se avete da fare delle considerazioni sono qua. Naturalmente è modificabile sempre in Consiglio Comunale essendo una delibera di Consiglio. Mi accingo a leggere la proposta di delibera.

L'assessore Donnarumma dà lettura della proposta di delibera allegata agli atti del Consiglio.

Il Presidente: la parola al consigliere Buonagura. Prego.

Consigliere Alfonso Buonagura: noi 1 anno fa eravamo rimasti che praticamente l'assessore Donnarumma si sarebbe preso 1 anno di tempo per fare il piano commercio. Mò a me non interessa la motivazione per cui non è stato ancora fatto il piano commercio, però ricordo benissimo che comunque c'era una scadenza. E questa era solo per tamponare quella scadenza. Inoltre devo dire che ci sono alcuni punti che proprio non riesco a capire, dove dice che quello che andiamo a fare "la situazione innanzi descritta cagiona gravi pregiudizi alla tutela della vivibilità, della salute dei cittadini, alla tutela delle aree e degli spazi pubblici e alla tutela dell'ambiente e del paesaggio nonché decoro urbano". Cioè io non so come un bar può danneggiare la salute, cosa che non fa eventualmente un negozio di borse. Poi tutte le sentenze che vengono citate si parla dei centri storici, il Trentino, il Veneto, etc. etc., e poi ancora di più, cioè cosa che io non vedo Palma Campania, cioè non vedo ha necessità, se tu apri a Piazza San Marco una bancarella penso che hai ragione, cioè va contro il decoro, però non vedo come un bar può andare contro il decoro. Ancora peggio quando leggo che anche poi il trasferimento di proprietà e il subentro. Cioè noi stiamo dicendo che l'unico bar che è rimasto via Roma, "u zingariello", cioè massimo vuole cedere il bar, non lo può fare; o lo vuole cedere alla sorella, non lo può fare. Un subentro, non si può fare. Ed ancora di più "salvo interventi della Giunta Comunale di sostegno economico", io poi non so la Giunta come può dare un sostegno economico "e incentivi all'apertura di nuovi esercizi di vicinato in deroga a tale delibera". Cioè stiamo dicendo: tu non apri perché - non vi offendete - non tieni i capelli; tu apri perché

tieni gli occhiali; tu apri perché sei femmina; tu sei di Poggiomarino non puoi aprire l'attività commerciale. Io decido se tu puoi aprire o non aprire. Io inviterei a non votare questa delibera perché è discriminante, perché comunque faremo ricorso anche al TAR contro questa delibera perché la vediamo anche illegale, in più domani mattina dobbiamo anche dire a chi ha le attività commerciali sfitte, dice: "guarda che tu probabilmente non la puoi mai fittare l'attività però nel frattempo ieri ci hai pagato l'IMU, ci hai pagato le tasse, però non la puoi fittare, a meno che qualcuno della Giunta non ti faccia il piacere di fittarla". E questa è una cosa per quanto mi riguarda forse la delibera più assurda che è stata portata in questo Consiglio Comunale. Quindi io penso che chi vota questa delibera veramente si assume le responsabilità nei confronti dei cittadini che vogliono aprire un'attività commerciale, nei confronti dei proprietari dei locali potrebbero vedere non affittati i locali, oppure affittati se la Giunta gli fa il piacere. Cioè mi sembra proprio assurdo. Mi sembra che noi andiamo a dire: io ti do la licenza però poi tu mi voti. Io così la sto leggendo. Allora o lo facciamo per tutti, però chiudiamo proprio le attività nel centro storico, allora facciamo anche l'isola pedonale a via Roma, perché poi io sono rimasto ancora a 1 anno fa che domandai all'assessore "ma questi lavori di riqualificazione a che punto stanno?". E mi sono sentito rispondere "quando sono finiti allora parli". E' passato 1 anno ma io non ho visto niente! Quindi continuo a dire i lavori di riqualificazione sono rimasti uguali, il piano commercio non è stato fatto, in più mi vedo una delibera in cui si decide a discrezione chi può e non può aprire. Veramente non mi sembra giusto. Poi, vi ripeto, voi ve la votate e vi pigliate le responsabilità, chiunque alza la mano si piglia le responsabilità perché qua non è l'assessore che propone, qua è la maggioranza che va a votare.

Il Presidente: la parola alla consigliera De Nicola, prego.

Consigliere Rosa De Nicola: tu hai parlato poco fa del Siad, in attesa del Siad. Però io ho letto che nella legge regionale che questo strumento doveva essere adottato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge. Sono passati o no questi 180 giorni da gennaio? Poi un'altra cosa, quando fai riferimento alle varie sentenze della Corte Costituzionale e quant'altro, al Tar, si parla sempre di centri storici di città d'arte, quindi dove già ci sono beni culturali riconosciuti come tali. Non è che tu con una delibera puoi decidere a livello comunale quello va tutelato perché è un bene culturale. Questo non si può fare. Cioè deve essere già riconosciuto come bene culturale. A me risulta che noi a Palma non ne abbiamo. Solo questo voglio sapere. Poi dopo farò la dichiarazione di voto.

Il Presidente: la parola al consigliere Ingenito. Prego.

Consigliere Carmine Ingenito: grazie Presidente. Io per quanto riguarda la proposta di delibera in sé come ha detto Alfonso ognuno si prende la responsabilità, come sempre, per questo il sindaco ha detto "siamo qua", di quello che vota e di quello che non vota. Io voglio essere ancora più polemico questa volta, ma non ce l'ho su questo caso con l'assessore in sé. Mi voglio rivolgere anche al Presidente del Consiglio, perché per una volta quest'atto non andrebbe nemmeno portato in Consiglio Comunale e voi sapete il perché, non ve lo devo spiegare io. Perché ieri, l'assessore già l'avrà preparato, il funzionario l'arch. Palumbo ancora non l'aveva firmata, ancora non l'aveva consegnata, a noi ci è arrivata in commissione, ai membri della commissione all'una mezza. L'Art. 33 del nostro regolamento del deposito degli atti per la consultazione parla almeno di 48 ore prima. Io capisco tutto il lavoro, ve l'ho detto anche l'altra volta, però questo è un vizio ormai. Questo è diventato un vizio. Io vedo anche molte cose poi divertenti, adesso non mi voglio dilungare su un altro punto, che molte volte soprattutto il sindaco prende anche dei provvedimenti verso altri dipendenti. Bene o a ragione, non voglio fare il giudice, a dipendenti comunali, prende provvedimenti verso questi dipendenti, invece altri dipendenti che provocano ritardi per noi consiglieri, anche di maggioranza penso non solo di opposizione, gli si permette sempre di ricadere in questa falla, in questo vizio. Poi per quanto riguarda la delibera in sé io già l'anno scorso non l'ho votata. Io fui l'unico, ne ho parlato anche prima con l'assessore Donnarumma, che non l'ha votata perché io quell'episodio discriminante di cui parla oggi il consigliere Buonagura io già la vidi ad allora e lo protestai anche allora. Io per quanto riguarda la proposta di delibera non ho nulla da aggiungere, solamente alcune cose rispetto all'anno scorso, perché praticamente anche io come il consigliere Buonagura mi sono andato a leggere le leggi su cui richiami nell'oggetto però non vedo un bar, un call center, un money transfer. Cioè come possono andare una frutteria a cagionare alla salute, alla vivibilità dei cittadini, nemmeno tu stessi bloccando l'apertura dell'Ilva a Palma Campania. Cioè tu stai parlando comunque di esercizi commerciali. E vi ho do anche ragione in minima parte, nel senso comunque qui parla di programmazione. Questi criteri parlano di una programmazione che tutt'oggi a Palma non c'è. Io ad aprile scorso all'assessore

Donnarumma per un suo atto che venne considerato da alcuni anche prevaricatore, gli feci anche i complimenti, in quanto scrisse ai tecnici dell'università di Salerno per farci avere questo benedetto Puc, cioè questo determinato strumento di pianificazione che al nostro Comune serve, altrimenti ci ritroviamo sempre ad aprire ovviamente un bar uno dietro l'altro, una frutteria una dietro l'altra, e questo nemmeno fa bene. Su questo siamo d'accordo. Però come ha detto il consigliere Buonagura, io allora gli feci i complimenti quando si era mosso, adesso non si sa più niente né nel piano commercio e né del Puc. Avremmo bisogno di un piano rete, a Palma non c'è niente. Poi per quanto riguarda invece l'ultimo avvisaglia vorrei fermarmi anche su determinate tipologie di esercizi che si bloccano, come l'anno scorso, cui avvisavo la discriminante, che sono quegli esercizi tipo frutteria, mini market, call center, e money transfer, che sono le principali attività dei cittadini palmesi di origine bengalese a Palma Campania. Perché praticamente noi oggi dobbiamo fare anche i conti con la realtà, assessore Donnarumma. Perché oggi tra di loro fortunatamente essendo anche una comunità, mò nel bene o nel male come la si vuole vedere molto ampia a Palma Campania, cioè tra di loro la moneta gira. E noi oggi giorno la loro attività tra di loro comunque funziona. Invece di sfruttarli, noi in questo paese abbiamo la brutta abitudine di sfruttare nel cattivo senso del termine queste persone. Non parlo di voi, parlo della maggioranza in generale, della maggioranza dei palmesi che molte volte hanno la brutta abitudine non solo di discriminarli ma anche allo stesso tempo di sfruttarli in malo modo, sottopagandoli, mettendoli ammucchiati nelle case e cose del genere. Voi invece che siete la maggioranza che avete il potere legislativo amministrativo, potere di gestione, invece di sfruttarli nel senso buono queste persone, invece di metterle nella possibilità comunque di non solo aprirsi una loro attività commerciale, cioè una frutteria in più che vada comunque anche a creare un introito poi per il palmese, che oggi giorno come ha detto il consigliere Buonagura si troverà il locale sfitto, avrà già pagato l'IMU, l'aliquota IMU sugli esercizi commerciali che è una delle più alte d'Italia a quanto mi risulta, e comunque il palmese dovrà pagarci la spazzatura e cose del genere avendolo sfitto. Tasse a tremila e noi li mettiamo nemmeno in condizioni di pagare. Poi mi fermo sull'ultima cosa, per quanto riguarda il terzo punto della proposta di delibera, dove si dice che comunque a via Roma non possono aprire ristoranti con somministrazione, mini mercati, commercio al dettaglio di bjoetteria etc., su questa frase mi voglio soffermare anche io: "salvo interventi dalla Giunta Comunale di sostegno economico e incentivi all'apertura di nuovi esercizi di vicinato in deroga a tale delibera". Lo scorso Consiglio Comunale durante l'assestamento di bilancio è stato fatto un nuovo capitolo, chiesto proprio dall'assessore Donnarumma, di cui io mi ricordo avevo sempre una copia cancellata di questo nuovo capitolo. Comunque praticamente da giorni anche il rappresentante della Confcommercio di Palma Campania sta inviando dei messaggi, il messaggio l'ho ricevuto anche io perché a me oltre ad inviarmi le lettere mi inviano anche i messaggi, dove si diceva praticamente che questo capitolo di bilancio andava a dare degli incentivi ai nuovi esercizi commerciali che avrebbero fatto apertura nel centro storico. Noi adesso li vogliamo bloccare, ma nello stesso tempo stiamo dicendo in questa delibera, come la vedo io, poi mi posso anche sbagliare ovviamente: venitevi a prostrare davanti alla Giunta, venitevi a prostrare soprattutto se sei bianco e non sei nero, venitevi a prostrare davanti alla Giunta e noi ti diamo l'incentivo. Io la vedo anche un po' una cosa molto clientelare dal mio punto di vista. Poi ognuno si prende le responsabilità di quella cosa la segnalerò anche alla Prefettura direttamente perché non è possibile avere le carte, non è colpa vostra, sempre con ritardi e cose del genere. Ma non è una cosa nei vostri confronti personale, perché quando c'era da fare i complimenti, quando si è mosso nella direzione che a mio avviso sembrava la direzione più giusta per fare una programmazione per il commercio di Palma Campania è rimasto tutto fermo, allora però quando si è mosso gli ho fatto i complimenti. Grazie.

Il Presidente: prego, assessore Donnarumma.

Assessore Donnarumma: io vi ho ascoltato. Mi aspettavo di meglio sinceramente. Comunque, partiamo da quello che ha detto Alfonso, così poi andiamo piano piano. Io faccio riferimento prima di tutto alla trascrizione del 22 novembre 2013 dello scorso Consiglio Comunale, nel quale l'abbiamo approvato. Premesso che allora non ci fu nessuna levata di scudi, vero è che il consigliere Ingenito si era ammutito quel giorno, aveva fatto il fioretto, probabilmente è stato anche per quello. Io mi sono riletto tutta la trascrizione e tutte le cose che oggi mi state configurando 1 anno fa non me le dicevate. Io spero che scrivete anche questo al TAR quando scrivete. Soprattutto secondo me al TAR gli dovete anche scrivere che 4 di voti questa cosa l'anno scorso l'hanno votata. "presenti e votanti 14, voti favorevoli 13, Voti contrari 1 di Ingenito Carmine, deliberazione del 22 novembre". Le motivazioni di quella delibera sono le stesse di oggi. Oggi voi fate riferimento alle sentenze della delibera, che sono le stesse dello scorso anno che voi avete votato! Io veramente sono al paradosso, io non

me ne rendo conto. Dopodichè mi si dice che io ho promesso il piano commerciale, che ci siamo dati un tempo. Assolutamente, questo è vero. Ma vi faccio notare che il sottoscritto il 15 aprile 2014 scrive all'università di Salerno. Non entro nel merito della lettera perché la conoscete tutti, tanto è vero che vi è stata recapitata. Il Consiglio del 30 aprile 2014, leggo testualmente alla mia lettera come reagisce il capogruppo Alfonso Buonagura: "sindaco, volevo chiedere è vero che noi ci siamo candidati perché contro il sindaco Carbone -poi la trascrizione naturalmente non è fatta benissimo- però io penso che esiste sempre la figura del sindaco che va rispettata. L'Istituzione del sindaco che va rispettata. Ed è una cosa diversa da Vincenzo Carbone. E' il sindaco di Palma Campania. Ora io ho ricevuto una nota nella segreteria dell'ufficio del sindaco, è partita una lettera dell'università dipartimento di Salerno a firma dell'assessore Donnarumma (per conoscenza al sindaco di Palma Campania). Ora per quel poco che so i rapporti con gli enti li tiene il sindaco a meno che non sia stata fatta una delega particolare per scavalcare il sindaco. Però credo che per conoscenza al sindaco e al Consiglio Comunale, e mi sono domandato <<perché il sindaco ha delegato una persona e questa persona ha scritto per conoscenza al sindaco di Palma Campania?>>". Cioè voglio dire tu al posto di considerare il merito della lettera, come ha fatto il consigliere Ingenito, lungi da me voler plaudire Ingenito ma in questo caso va fatto, tu ti sei messo a fare una letio sulla modalità, sui modi, sulla semantica. E poi vieni a dire a me che non c'abbiamo il piano commerciale?! Quando io di mio il 15 /4 scrivo all'università di Salerno, che è deputata a fare il piano commerciale. Durante quest'anno il sottoscritto e gli uffici avrebbero potuto fare un'altra cosa, dare un incarico ad un altro tecnico. Ma probabilmente da consigliere di minoranza solerte quale sei mi avresti potuto tranquillamente dire "questo è danno erariale", perché se noi abbiamo dato un incarico e non possiamo poi dare per la stessa cosa un incarico ad un altro tecnico. Insomma ci metteremo in una situazione di imbarazzo. A questo punto io ho scritto a Salerno, non posso fare altro che aspettare. Nel frattempo il tempo è scaduto, ahimè, ma io non ho promesso nulla altro se non il piano commerciale che, torno a ripetere, è in mano a Salerno. Io ho scritto, penso di aver fatto tutto ciò che è nelle mie funzioni. Se ho peccato in qualcosa me lo farete notare. Dopodichè mi fermo sul fatto dei bar. Ti posso dire una cosa? Non l'hai fatto in commissione, fallo adesso. Falla adesso una proposta che per i bar noi possiamo fare i trasferimenti di proprietà, te la votiamo. Almeno io la voto. Per me non è un problema. In commissione tu non hai fatto una proposta, non avete detto come migliorarla, dopodichè l'anno scorso avete votato questa proposta. Quindi veramente stiamo al paradosso. Dopodichè sulla regola che tu leggevi al punto 3, che ha letto anche il consigliere Ingenito "salvo interventi della Giunta Comunale di sostegno economico e incentivi all'apertura di nuovi esercizi di vicinato in deroga a tale delibera". Io adesso leggo e penso che sia italiano, e non leggo che chi arriva domani mattina fa una richiesta di apertura degli esercizi sui quali abbiamo messo il veto all'interno di questa delibera noi in Giunta facciamo un provvedimento per farla aprire. No! Io leggo un'altra cosa. Leggo che se domani mattina la Giunta Comunale propone un intervento di incentivi e contributi all'apertura di nuovi esercizi commerciali possiamo derogare questa regola. Quindi vuol dire che si fa un bando pubblico, non che arriva pinco pallo amico di, viene e gli diamo una licenza. Quindi anche su questa cosa veramente non lo so, leggiamo bene, non strumentalizziamo però. Poi tengo a precisare, avete avuto 1 anno per andare al TAR. Se questa cosa è irregolare oggi, se voi ritenete che questa cosa non vada bene oggi, non andava bene neanche 365 giorni fa or sono. Allora vi prego, quando andate al TAR scriveteglielo "però noi, non lo so, perché quel giorno stavamo in fantasia, questa cosa l'abbiamo votata, poi però ci siamo accorti che non andava bene, era irregolare, ce ne siamo accorti però 1 anno dopo, non il giorno dopo, non tre giorni dopo, ce ne siamo accorti 1 anno dopo che non andava bene e quindi adesso scriviamo al TAR". Liberi di farlo, assolutamente! Dopodichè per il decoro, io ritengo che se determinati esercizi commerciali della stessa tipologia si affollano in determinate aree automaticamente pregiudicano quello che è il decoro, la salute pubblica. Ripeto, la delibera è motivata, e la delibera l'avete votata l'anno scorso. A me veramente sembra un paradosso e mi aspettavo sinceramente molto meglio. Grazie.

Il Presidente: la parola al consigliere Buonagura. Prego.

Consigliere Alfonso Buonagura: Nello, io volevo ricordarti che noi l'abbiamo votata l'anno scorso ma l'abbiamo votata perché doveva durare 1 anno e ci doveva essere poi il piano commercio. Che il piano commercio non l'hai potuto fare non è un problema che mi riguarda. Ma non è un problema mio! Chiami il sindaco, andate a Salerno, fate quello che volete, mi è stato garantito che sarebbe durato 1 anno e facevi il piano commercio. Il perché non l'hai fatto non è un problema mio. Quindi l'anno è scaduto il piano commercio non l'avete potuto fare, non sto dicendo non l'avete voluto fare, non l'avete potuto fare, non è un problema che mi riguarda, perché se era una cosa temporanea e doveva essere temporanea, doveva finire ad ottobre dell'anno

scorso. Quindi non è che è lo stesso provvedimento, stiamo dando seguito ad un provvedimento che doveva finire, perché era un impegno che avevi preso.

Il Presidente: la parola alla consigliera De Nicola. Prego.

Consigliere Rosa De Nicola: io ti volevo pure dire, ma io ho parlato del Siad, tu non mi hai risposto per quanto riguarda il Siad come strumento per questa distribuzione delle attività commerciali che doveva essere approvato entro 180 giorni. E se c'è stata una proroga o meno. Perché in questo caso non abbiamo neanche questo strumento. Quindi tu hai utilizzato questa legge arbitrariamente, impropriamente più che altro, perché in realtà non puoi fare questa distribuzione, non puoi scegliere discrezionalmente quale attività dare in una strada invece che in un'altra. Per quello che penso io.

Il Presidente: la parola all'assessore Donnarumma. Prego.

Assessore Donnarumma: mi rifaccio a quello che hai detto tu. Io ho utilizzato una legge impropriamente perché mi diceva che entro 180 giorni dovevo fare il piano commerciale. Giusto? E la legge che io utilizzo è uguale quella del 2000, che ci imponeva entro 180 giorni di fare il piano commerciale. Ora nel 2000 non c'ero io e non c'eri tu, ed è la stessa che abbiamo utilizzato l'anno scorso, che tu hai votato. Allora io mò mi domando: quindi tu impropriamente hai votato questo atto? Cioè te la rigiro.

Consigliere Rosa De Nicola: chiedo la parola.

Il Presidente: la parola alla consigliera De Nicola.

Consigliere Rosa De Nicola: la legge regionale, questa qui è del 9 gennaio 2014. Noi abbiamo votato la tua proposta precedentemente, prima. Quindi non potevamo sapere prima. Che vuoi dire? Poi non è stato fatto il Siad, non è stato fatto il Puc.

Il Presidente: la parola all'assessore Donnarumma.

Assessore Donnarumma: torno a ripetere, forse non sono stato chiaro. Tu hai fatto riferimento a questa legge. Questa legge dice le stesse cose della legge del 2000, alla quale noi ci siamo appellati l'anno scorso, e tu l'hai votata. Quindi se questo è un atto improprio adesso lo doveva essere anche l'anno scorso! Cioè come te lo devo far capire?!

Consigliere Rosa De Nicola: no, noi l'abbiamo motivata come ha motivato Alfonso Buonagura, che noi l'avevamo votata per un motivo, perché tu dovevi fare il Puc, perché si doveva fare semmai il Siad, avevi il tempo anche di farlo ma non è stato fatto, non so per quale motivo ed a noi non interessa.

Il Presidente: la parola alla Consigliera Nunziata Rega

Consigliere Daniela Nunziata Rega: Nello, il fatto che noi l'abbiamo votata l'anno scorso non vedo che adesso sia una giustificata. L'abbiamo votata, abbiamo sbagliato allora, abbiamo sbagliato l'anno scorso a votarti questa proposta. Però non è una giustificata adesso! Cioè il fatto che sia paradossale la premessa per fare questa delibera non è giustificato dal punto che io l'anno scorso te l'abbia votata. Ho sbagliato, non te la dovevo votare manco l'anno scorso. Se io leggo qua "determinate tipologie di esercizi commerciali si sono insediati nella gran parte delle aree del centro storico e nelle strade ad esse immediatamente contigue, in particolar modo a via Roma, con conseguente disinteresse degli imprenditori a insediare analoghe attività commerciali nelle aree periferiche". Cioè tutto il contrario fanno questi imprenditori, dove ci stanno le voglio mettere, dove non ci stanno non le vogliono mettere. Va bene. Poi, l'area del centro storico risulta gravata da un elevato afflusso di consumatori. Aspita! Mi era proprio nuova questa cosa che era gravata da troppi consumatori. "La situazione innanzi descritta cagiona gravi pregiudizi alla tutela della vivibilità e della salute dei cittadini, alla tutela delle aree e degli spazi pubblici, alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, nonché del decoro urbano". Cioè tutela il decoro urbano però i parcheggi a via Roma lo tutelano il decoro urbano secondo te?

Il Presidente: la parola al consigliere Mancone.

Consigliere Salvatore Mancone: quello che non ho compreso, mi dovete perdonare, voi non la volete votare perché secondo voi è un qualcosa contro una legge, contro qualcosa, o perché Nello non ha fatto il piano commercio? Perché secondo voi è contro legge? O perché Nello non ha fatto il piano commercio? Nello o chi di dovere, l'amministrazione.

Il Presidente: la parola alla consigliera Nunziata Rega.

Consigliere Daniela Nunziata Rega: io l'anno scorso, a prescindere dalle premesse, l'ho votata perché la ritenevo giusta vedendola in un arco temporale circoscritto. Cioè a prescindere dalle premesse, perché per me queste non sono premesse valide, cioè erano le stesse, ma per una questione proprio logica. Però visto che dopo 1 anno non è stato fatto il piano commercio e quindi la cosa si protrae, io a questo punto non voglio più votarla perché non sono più d'accordo.

Il Presidente: procediamo con la votazione del capo N. 4: "criteri per la programmazione di apertura e /o trasferimenti di sede di esercizi commerciali nelle zone del territorio del Comune da sottoporre a tutela e salvaguardia ai sensi del comma 4 dell'Art. 64 del decreto legislativo N. 59 del 26 marzo 2010 e del comma 1 lettera a) e b) dell'Art. 10 della legge Regione Campania N. 10 del 9 gennaio 2014". Favorevoli? 9. Contrari? La consigliera De Nicola, prego.

Consigliere Rosa De Nicola: il voto al Presidente ordine del giorno è contrario poiché gli unici vincoli previsti dalla legge regionale N. 1 del 9 gennaio 2014 alla libertà di concorrenza e di stabilimento dei servizi sono quelli della tutela della salute dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali. Nessuna delle attività di cui si chiede la limitazione presenta tali pericoli, né con tale delibera possono essere creati beni culturali, né tali attività costituiscono un pericolo ambientale in termini di inquinamento. Per cui tali limitazioni costituiscono delle scelte arbitrarie e discrezionali in violazione del principio di libera concorrenza, che in questo periodo di gravi crisi economica costituiscono anzi un danno per chi vuole aprire attività economiche. Nella proposta di delibera l'assessore fa riferimento ad un elevato afflusso di consumatori nel centro storico. Afflusso che noi non vediamo, anzi magari fosse così. E poi vorremmo anche capire quali sarebbero i gravi pregiudizi alla salute della vivibilità e alla salute dei cittadini che tali attività cagionerebbero.

Il Presidente: possiamo procedere? Votiamo per l'immediata esecutività del capo N. 4. Favorevoli? 9. Contrari? 5.

Il Presidente pone ai voti l'approvazione del 4° capo all'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **udito** l'intervento dell'Assessore Dott. Donnarumma Aniello;
- **preso** atto degli interventi di cui alla trascrizione del nastro magnetico quale parte documentale e probatoria;
- **esaminata** la proposta di deliberazione a firma dell'Assessore Dott. Donnarumma Aniello;
- **visti** i pareri di regolarità tecnica espresso dal Responsabile Settore Pianificazione e Controllo del Territorio e dal Responsabile del Settore Economico Finanziario – Servizio Commercio resi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;

Procedutosi alla votazione per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Presenti e votanti: 14 (13+1)

Voti Favorevoli: 9

Voti Contrari: 5 – Buonagura Alfonso – Ingenito Carmine – Nunziata Rega Daniela – De Nicola Rosa – Nolano Vincenzo

Il Presidente proclama l'esito delle votazioni

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione a firma dell'Assessore Dott. Donnarumma Aniello.

Ritenuto di dare al presente provvedimento immediata esecutività il Presidente chiede che venga messa ai voti;

Altresì, procedutosi alla votazione per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:
Presenti e votanti: 14 (13+1)

Voti Favorevoli: 9

Voti Contrari: 5 – Buonagura Alfonso – Ingenito Carmine – Nunziata Rega Daniela –
De Nicola Rosa – Nolano Vincenzo

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del d. lgs. n. 267/00.



Comune di Palma Campania

Provincia di Napoli

Via Municipio, 74 - 80036 Palma Campania (Na)
tel. 081.820.74.11 Fax 081.824.60.65

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: *Criteria per la programmazione di aperture e/o trasferimenti di sede di esercizi commerciali nelle zone del territorio del Comune da sottoporre a tutela e salvaguardia ai sensi del comma 3 dell'art. 64 del D.Lgs. n. 59 del 26/03/2010 e del comma 4, lett. a) e b) dell'art. 10 della Legge Regione Campania n. 1 del 09/01/2014.*

PREMESSO che:

- la disciplina delle attività economiche, inclusa quella inerente l'avvio e la gestione degli esercizi commerciali, a partire dagli anni '90 è stata oggetto di continui interventi legislativi, volti sia alla liberalizzazione (senza contingenti limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura) ed alla semplificazione degli adempimenti per l'avvio di un'impresa (pur sempre prestando ossequio ai principi di proporzionalità e non discriminazione) sia a garantire la libera concorrenza e la piena libertà di iniziativa economica;
- i processi di liberalizzazione delle attività economiche - così come discendenti dalla cd. Direttiva servizi (Direttiva Bolkestein 2006/123/CE del 12/12/2006) - hanno condotto, sotto il profilo normativo, ad una disciplina finalizzata al sostegno all'impresa ed alla promozione di sistemi autenticamente concorrenziali in grado di contemperare la tutela degli interessi del cittadino con la tutela di interessi più generali quali la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente (ivi incluso l'ambiente urbano) e dei beni culturali;
- tali principi sono stati recepiti, inizialmente, dal D.Lgs. n. 59 del 26/03/2010 e, successivamente, dalle normative di seguito elencate:
 - D.L. n. 78 del 31/05/2010, convertito nella L. n. 122 del 30/07/2010;
 - D.L. n. 98 del 06/07/2011, convertito nella L. n. 111 del 17/07/2011;
 - D.L. n. 138 del 18/08/2011, convertito nella L. n. 148 del 14/09/2011;
 - D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito nella L. n. 214 del 23/12/2011;

- D.L. n. 1 del 24/01/2012, convertito nella L. n. 27 del 24/03/2012;
- D.L. n. 5 del 09/02/2012, convertito nella L. n. 35 del 04/04/2012;
- in particolare:
 - il comma 2 dell'art. 31, D.L. n. 201 del 06/12/2011 - così come modificato dall'art. 1, comma 4 *ter*, L. n. 27 del 24/03/2012 - prevede espressamente che “Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla **tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.** Le Regioni e gli **enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012**”;
 - l'art. 34, comma 3, D.L. n. 201/2011, abrogando alcune restrizioni all'esercizio delle attività economiche [quali: **a**) il divieto di esercizio di un'attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione ad esercitarla solo all'interno di una determinata area, **b**) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di un'attività economica, **c**) il divieto di esercizio di un'attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche, **d**) la limitazione dell'esercizio di un'attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti, **e**) la limitazione dell'esercizio di un'attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta dall'operatore, **f**) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni e servizi e **g**) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta], ha conseguentemente consentito la tacita abrogazione delle disposizioni comunali a siffatte previsioni riconducibili;
 - il comma 4 dell'art. 1, D.L. n. 1 del 24/01/2012 - convertito nella L. n. 27 del 24/03/2012 - prevede che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni devono, entro il 31/12/2012, sia abrogare una serie di vincoli alla libertà di iniziativa economica così come statuito nei precedenti commi 1 e 2 sia adeguarsi a quanto stabilito dai regolamenti che il Governo, previa approvazione da parte delle Camere, deve adottare per **i**) individuare le attività economiche sottoposte al preventivo atto di assenso dell'amministrazione, **ii**) disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo da parte dell'amministrazione;

- l'art. 12 D.L. n. 5 del 09/02/2012 - convertito nella L. n. 35 del 04/04/2012 - stabilisce il medesimo termine del 31/12/2012 entro cui il Governo deve adottare uno o più regolamenti, finalizzati sia a semplificare i procedimenti amministrativi disciplinanti l'esercizio delle attività economiche sia ad individuare le norme da abrogare e quelle tacitamente abrogate ai sensi della vigente normativa in materia di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese
- nel solco dei processi innovatori dello sviluppo delle attività economiche, si inserisce anche il D.Lgs. n. 147/2012 recante "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 59/2010, Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*", in vigore dal 14/09/2012, con il quale sono state introdotte ulteriori semplificazioni e liberalizzazioni nel comparto servizi;
 - nella specie, il predetto D.Lgs. n. 147/2012 ha modificato l'art. 64 del D. Lgs. n. 59/2010, prevedendo, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico - comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione - di cui alla L. n. 287 del 25/08/1991, la sostituzione del titolo autorizzatorio con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) fatte salve le ipotesi in cui l'apertura o il trasferimento di sedi commerciali non riguardi zone del territorio comunale da sottoporre a tutela ai sensi del comma 3 che così testualmente recita: "Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i Comuni, **limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela**, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, fermo restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di **sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità** rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, senza ledere il diritto dei residenti alla viabilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle **zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale** e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali l'entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione";

- in conformità a quanto innanzi richiamato, la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3656/C del 12/09/2012 recante la disciplina esplicativa del D.Lgs. n. 147/2012 testualmente afferma che l'istituto della SCIA "risulta inammissibile nei casi in cui, ai fini dell'avvio di un'attività, la disciplina di settore disponga la necessità di strumenti di programmazione".

RILEVATO che:

- l'art. 52, comma 1, D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 prevede testualmente che: "Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i Comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio";
- la Direttiva del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 10/10/2012 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 09/11/2012) è intervenuta ulteriormente a rafforzare la tutela delle aree di particolare pregio culturale, contrastando l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, non compatibili con le esigenze di tutela del patrimonio culturale; e ciò al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini.

ATTESO che:

- con sentenza n. 247 del 2010, la Corte Costituzionale ha dichiarato la legittimità dell'imposizione di divieti che limitano l'esercizio di attività commerciali nelle aree pubbliche al fine di valorizzare i centri storici delle città d'arte a forte vocazione turistica in quanto conforme alle finalità sottese sia all'art. 52 sia all'art. 10, comma 4, lett. g) del Codice dei beni culturali mediante il quale il Legislatore ha reso "esplicito che le pubbliche piazze le vie, le strade e gli altri spazi urbani di interesse artistico o storico rientrano tra i beni culturali e che essi sono pertanto oggetto di tutela a fini della conservazione del patrimonio artistico e del decoro urbano";
- analogamente, la IV Sezione del Consiglio di Stato, tramite pronuncia n. 482 del 24/01/2011, ha affermato che: "ai sensi del comma 1 dell'art. 10, D.Lgs. n. 42 del 2004, le piazze pubbliche sono "beni culturali" in quanto complesso appartenente ad un ente pubblico territoriale, onde non è richiesto che siano

fatte oggetto di apposita dichiarazione di interesse storico-artistico, al fine di rientrare nella sfera di applicazione della relativa legislazione”.

PRESO ATTO che:

l'art. 117, comma 6, Cost. riconosce ai Comuni “potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite” e l'art. 4, comma 4, L. n. 131/2003 ha inteso definire l'ambito di competenza comunale prevedendo che “La disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione”.

RILEVATO che:

la Legge della Regione Campania n. 1 del 09/01/2014 recante “*NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE*” all'art. 10, comma 4, lett. a) e b), prevede che i Comuni, nell'adeguare gli strumenti urbanistici ai criteri e agli indirizzi di programmazione stabiliti legge stessa, devono perseguire, tra l'altro, la finalità di:

“**a)** realizzare interventi integrati di programmazione dell'apparato distributivo anche per singole aree del territorio, con particolare riferimento al centro storico, nell'ambito di progetti di valorizzazione del territorio ed in rapporto alle esigenze dei consumatori ed agli aspetti di viabilità, mobilità, arredo urbano, nonché agli specifici interventi di pedonalizzazione;

[...]

b) salvaguardare i valori artistici, culturali, storici ed ambientali locali, attraverso l'eventuale divieto di vendita di determinate merceologie, sempre che ciò non inibisca lo sviluppo del commercio e della libera concorrenza fra varie tipologie commerciali”.

RICHIAMATA la recente pronuncia del T.A.R. Veneto, Sez. III, n. 134 del 05/02/2013 che, pronunciandosi sull'attività di programmazione comunale comportante limitazioni all'apertura di nuovi esercizi, ne ha affermato la legittimità “tenuto conto dell'ampia discrezionalità che caratterizza la potestà pianificatoria e programmatoria del Comune”;

RITENUTO, dunque, che, alla luce delle prescrizioni normative sopra richiamate, il Comune di Palma Campania debba adeguare le procedure nonché le disposizioni regolamentari recanti la disciplina dell'esercizio delle attività economiche ormai liberalizzate ai nuovi canoni di tutela dei beni storici, artistici e culturali.

ATTESO che:

- per definire il concetto di adeguamento, è opportuno richiamare la sentenza n. 1322/2007 del T.A.R. Piemonte, Sez. I, la quale, pur muovendo da un'ipotesi fattuale diversa dalla presente, enuclea il seguente principio di diritto applicabile anche al caso di specie: "l'obbligo di adeguare le proprie disposizioni legislative e regolamentari posto a carico di Regioni ed Enti locali (in applicazione del D.L. 223/2006, in attuazione del criterio di adeguamento alla normativa nazionale sulla "concorrenza") non può significare il permanere fino a tale data (data di adeguamento: 1 gennaio 2007) dei limiti e prescrizioni (previsti dalle normative regionali o locali da adeguare), trattandosi di norme direttamente confliggenti con disposizioni dell'ordinamento comunitario di immediata applicazione e, come tali, prevalenti su ordinamenti di rango inferiore sulla gerarchia delle fonti, eventualmente difformi", con la conseguenza che tali norme, anche di rango legislativo, "collocate nella gerarchia delle fonti nazionali e comunitarie e alla luce dei principi costituzionali, si rivelino non applicabili, perseguendo un fine opposto a quello tutelato dall'ordinamento comunitario e costituzionale";
- analogamente si è espresso anche il T.A.R. Friuli Venezia Giulia con sentenza n. 145 dell'11/03/2011, prevedendo che, per effetto delle disposizioni normative attinenti alla concorrenza e di competenza statale esclusiva, "ogni disposizione regionale (antecedente o successiva) contrastante con principi espressi dallo Stato è destinata a recedere rispetto alla norma statale, per il principio di elasticità dei poteri [...]. Pertanto, una volta entrata in vigore una norma nazionale in materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato (specie se applicativa di norme e principi comunitarie), essa è destinata a prevalere (immediatamente, ovvero dopo, infruttuosa scadenza del termine di adeguamento), per così dire per "espansione", sull'eventuali disposizioni regionali contrastanti".

PRESO ATTO che, nel Comune di Palma Campania:

- determinate tipologie di esercizi commerciali (bar, *phone center*, *money transfer*, pompe funebri, commercio di frutta e verdura, ristoranti, minimarket, negozi di telefonia e bigiotteria etc.) si sono insediate, in larga parte, nelle aree del centro storico e nelle strade ad esso immediatamente contigue, in particolar modo a via Roma, con conseguente disinteresse degli imprenditori ad insediare analoghe attività commerciali nelle aree periferiche;
- per effetto di quanto innanzi evidenziato, mentre grossi agglomerati urbani periferici (quali le frazioni di Fiume, Castello, Vico di Palma e Pozzoromolo) risultano carenti dei necessari insediamenti commerciali appartenenti alle tipologie innanzi citate, l'area del centro storico risulta gravata da un elevato afflusso di consumatori pur essendo sfornita delle infrastrutture di supporto idonee alla ricezione degli stessi;
- la situazione innanzi descritta cagiona gravi pregiudizi alla tutela della vivibilità e della salute dei cittadini, alla tutela delle aree e degli spazi pubblici, alla tutela dell'ambiente e del paesaggio nonché al decoro urbano.

RITENUTO che:

- per l'area del centro storico, sarà necessario prevedere delle limitazioni in ordine all'apertura di nuovi esercizi di vendita ovvero al trasferimento in nuova sede delle seguenti tipologie di esercizi commerciali: Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP) (Codice Ateco 61.90.10), Posto telefonico pubblico ed internet Point (Codice Ateco 61.90.20), Servizi di trasferimento di denaro (*money transfer*) (Codice Ateco 66.19.50), commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca (Codice Ateco 47.21.01), Servizi di pompe funebri e attività connesse (Codice Ateco 96.03.00), Bar e altri servizi simili senza cucina (Codice Ateco 56.30.00), e limitatamente a via Roma anche per le seguenti tipologie: Ristorazione con somministrazione (Codice Ateco 56.10.11), Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari (Codice Ateco 47.11.40) Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati (Codice Ateco 47.42.00) e Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (Codice Ateco 47.78.36) così da qualificare e migliorare l'offerta commerciale degli operatori del settore a favore dei cittadini/consumatori;
- dette limitazioni risultano necessarie, non solo al fine di evitare e/o ridurre fenomeni di inquinamento atmosferico ed acustico nonché di sovraffollamento antropico (con conseguenti problematiche in punto di igiene, sicurezza ed ordine pubblico), ma anche allo scopo di garantire maggiore decoro ad aree di rilevante valore storico, artistico ed

- architettonico, così da esaltarne le peculiarità culturali in un'ottica di sviluppo e promozione;
- la valorizzazione del patrimonio culturale del centro storico del Comune di Palma Campania richiede anche interventi di riqualificazione dell'offerta commerciale consistenti in trasformazione e/o adeguamento funzionale del corpo edilizio esistente;
 - le zone del Comune oggetto di interesse possono essere così individuate: l'area del centro storico del comune di Palma Campania, corrispondente alla zona "A" del vigente P.R.G. con l'aggiunta di un'ulteriore area subito a ridosso della stessa, identificata dalle strade che di seguito si elencano: via Querce, via G. Marconi, via Nuova Sarno dal centro fino alla rotonda/incrocio con via Circumvallazione, via Trieste, via Ferrovia, via Nuova Nola fino alla rotonda/incrocio con via Circumvallazione, via San Felice, via Mauro, via Canalone.

VISTI:

- l'art. 87 della Costituzione;
- l'art. 116 della Costituzione;
- l'art. 117, comma 2, lettere e), m), p), e r), della Costituzione;
- la Direttiva 123/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006;
- il D.Lgs. n. 59 del 26/03/2010, di recepimento della direttiva comunitaria 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, meglio conosciuta come "Direttiva Bolkestein";
- l'art. 17, comma 2, L. n. 400 del 23/08/1988;
- l'art. 38, comma 3, D.L. n. 112 del 25/06/2008, convertito, con modificazioni, nella L. n. 113 del 06/08/2008;
- la L. n. 241 del 07/08/1990, e successive modificazioni;
- il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998;
- il D.Lgs. n. 114 del 31/03/1998;
- il D.L. n. 7 del 31/01/2007, convertito, con modificazioni, nella L. n. 40 del 02/04/2007, e, in particolare, l'art. 9;
- il D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003;
- il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al D.P.R. n. 380 del 06/06/2001;
- il D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005, e successive modificazioni;
- l'art. 49, comma 4 bis, D.L. n. 78 del 31/05/2010, convertito, con modificazioni, nella L. n. 122 del 30/07/2010, che ha sostituito l'art. 19 della L. n. 241/1990, introducendo la: "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA";
- il D.L. n. 70 del 13/05/2011, "Semestre europeo- prime disposizioni urgenti per l'economia" convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. n. 106 del 12/07/2011;

- il D.L. n. 98 del 06/07/2011, convertito nella L. n. 111 del 17/07/2011;
- il D.L. n. 138 del 13/08/2011, “*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo*” convertito nella L. n. 148 del 14/09/2011;
- la L. n. 287 del 25/08/1991;
- il D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito nella L. n. 214 del 23/12/2011 (cd. “Decreto Salva Italia”);
- il D.L. n. 1 del 24/01/2012, convertito nella L. n. 27 del 24/03/2012;
- il D.L. n. 5 del 09/02/2012, convertito nella L. n. 35 del 04/04/2012;
- il D.L. n. 147 del 06/08/2012, (“*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59*”);
- la Legge Regione Campania n. 1 del 09/01/2014 (“*NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE*”);

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale di funzionamento del consiglio comunale;

VISTO ed acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del Settore Economico e Finanziario e dal responsabile del Settore Pianificazione e controllo del territorio;

CONSIDERATO che la presente proposta, non comportando impegno di spesa né riduzione di entrate, non necessita del parere di regolarità contabile;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di sottoporre a tutela e salvaguardia ai sensi del comma 3 dell’art. 64 del D.Lgs. n. 59 del 26/03/2010 e del comma 4 lett. a) ed ~~8~~ dell’art. 10 della Legge Regione Campania n. 1 del 09/01/2014 le aree del Comune di Palma Campania così come riportate in premessa e che, qui di seguito, si trascrivono: l’area del centro storico del comune di Palma Campania, corrispondente alla zona “A” del vigente P.R.G. con l’aggiunta di un’ulteriore area subito a ridosso della stessa, identificata dalle strade che di seguito si elencano: via Querce, via G. Marconi, via Nuova Sarno dal centro fino alla rotonda/incrocio con via Circumvallazione, via Trieste, via Ferrovia, via Nuova Nola fino alla rotonda/incrocio con via Circumvallazione, via San Felice, via Mauro, via Canalone.


2. di stabilire che nelle aree così come innanzi individuate sono vietati l'apertura di nuovi esercizi di vendita ovvero il trasferimento in nuova sede ovvero il trasferimento della gestione o della proprietà delle seguenti tipologie di esercizi commerciali: Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP) (Codice Ateco 61.90.10), Posto telefonico pubblico ed internet Point (Codice Ateco 61.90.20), Servizi di trasferimento di denaro (money transfer) (Codice Ateco 66.19.50), commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca (Codice Ateco 47.21.01), Servizi di pompe funebri e attività connesse (Codice Ateco 96.03.00), Bar e altri servizi simili senza cucina (Codice Ateco 56.30.00),
3. di stabilire che a via Roma sono vietate anche le aperture di nuovi esercizi di vendita ovvero il trasferimento della gestione o della proprietà delle seguenti tipologie di esercizi commerciali: Ristorazione con somministrazione (Codice Ateco 56.10.11), Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari (Codice Ateco 47.11.40) Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati (Codice Ateco 47.42.00) e Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (Codice Ateco 47.78.36) salvo interventi, della Giunta Comunale, di sostegno economico e incentivi all'apertura di nuovi esercizi di vicinato in deroga a tale delibera;
4. di assentire, nelle predette aree, interventi di riqualificazione dell'offerta commerciale consistenti in trasformazione e/o adeguamento funzionale del corpo edilizio esistente - comprese le ipotesi di ampliamento - quali rientranti nelle ipotesi definite all'art. 3, comma 1, lettere a): "*interventi di manutenzione ordinaria*", b): "*interventi di manutenzione straordinaria*" e c): "*interventi di restauro e di risanamento conservativo*", del D.P.R. n. 380/2001;
5. di assentire, per qualsiasi motivazione, i trasferimenti degli esercizi commerciali appartenenti alle tipologie elencate ai punti 2 e 3, nelle rimanenti aree del territorio comunale;
6. di disporre che il presente provvedimento non ha effetto per coloro i quali abbiano fatto richiesta, entro il dicembre 2013, ed abbiano poi ottenuto finanziamenti pubblici;
7. di disporre che il presente provvedimento di programmazione espliciti i suoi effetti a valere dalla data di adozione della deliberazione consiliare di approvazione della medesima e fino all'approvazione del SIAD, così da provvedere ad un'organica e definitiva disciplina dell'intera materia del commercio e degli esercizi pubblici del Comune di Palma Campania;

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Palma Campania il _____

L'assessore Proponente

Aniello Donnarumma




Visto per la regolarità tecnica

Parere favorevole

Il Responsabile del IV Settore


Arch. Ida Palumbo



Visto per la regolarità tecnica e per la regolarità contabile

Il Responsabile del III Settore

Avv. Domenico Montanino



Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE F.to Prof. Michela Manzi	IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott. Teresa Di Palma
--	---

PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione del messo Comunale, che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Palma Campania li _____

Il Messo Comunale

Il Resp. Settore Amministrativo Istituzionale
F.to Dott. Antonio Franzese

ESECUTIVITÀ

Si attesta che la presente delibera:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267/2000
- È divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n° 267/2000 trascorsi i 10 giorni dalla pubblicazione

Palma Campania li _____

Il Resp. Settore Amministrativo Istituzionale
F.to Dott. Antonio Franzese

A seguito di quanto sopra dispone che il competente ufficio *Prospettazione e Controllo del Territorio - Reg.* dia corso all'attuazione ed esecuzione della presente deliberazione, ai sensi del D.Lgs. n° 267/2000.

Palma Campania li _____

Il Resp. Settore Amministrativo Istituzionale
F.to Dott. Antonio Franzese

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Palma Campania li _____

Il Segretario Generale
Dott. Teresa Di Palma

